

TORNATA DEL 21 MAGGIO 1860

PRESIDENZA LANZA.

SOMMARIO. Omaggi. — Ozione del deputato Boschi. — Comunicazione del deputato Mazzoldi della sua nomina a professore. — Parecchi deputati prestano giuramento. — Verificazione di poteri — Annullamento dell'elezione del 2° collegio di Arezzo. — Presentazione di uno schema di legge del ministro dell'interno e di uno del ministro di grazia e giustizia per promulgazione nelle provincie toscane delle leggi e regolamenti sulla guardia nazionale e delle leggi sulla stampa. — Seguito della discussione generale del disegno di legge per l'approvazione dei trattati stipulati a Zurigo colla Francia e coll'Austria — Domande del deputato Ara circa l'indennità alle provincie del Vercellese taglieggiate dagli Austriaci — Risposta del presidente del Consiglio — Osservazione e spiegazione del deputato Colla-Ramusino — Repliche del deputato Ara — Interpellanze del deputato Tecchio intorno a varii articoli del trattato, e risposte del presidente del Consiglio — Domanda del deputato Susani sulle strade ferrate lombarde, e risposta del ministro dei lavori pubblici — Spiegazioni generali del relatore Tonello — Domande dei deputati Mosca e Moretti sulle espropriazioni forzate e sul prestito austriaco 1854, e risposta del ministro per le finanze — Votazione ed approvazione del disegno di legge. — Relazione sullo schema di legge per il trattato di cessione alla Francia di Savoia e Nizza — Domanda del deputato Biancheri della presentazione di una carta topografica — Parlano i deputati Michelini G. B. e Valerio — Assenso del presidente del Consiglio — Istanze circa la discussione, dei deputati Asproni e Replat — È fissata per venerdì. — Votazione del disegno di legge per maggiori spese sul bilancio 1859 della marineria.

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, ed espone il seguente sunto di petizioni:

6685. 75 maestri elementari del circondario di Vercelli ricorrono alla Camera perchè venga loro accordato il dritto elettorale, dacchè colla legge del 20 scorso novembre venne esteso ai ragionieri, ai liquidatori, ai geometri ed agli agenti di cambio.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il deputato Possenti fa omaggio alla Camera di una copia degli *Atti dell'Associazione agraria-lombarde* di Corte del Palasio.

Sarà deposto alla biblioteca e ringraziato l'autore.

Il deputato Pietro Boschi, eletto nei collegi di Chiavenna e di Piacenza, dichiara di optare per quello di Chiavenna; quindi resta vacante il collegio di Piacenza.

Il deputato Angelo Mazzoldi scrive che, avendo accettato dal Ministero della pubblica istruzione l'ufficio di professore per la nuova cattedra di storia d'Italia nella regia Università di Torino, dichiara di rinunciare al suo posto di deputato, e quindi rimane vacante il collegio di Montechiaro di Brescia.

Fra le Commissioni non parlamentari, delle quali alcuni membri della Camera debbono far parte, vi sono ancora quella della vigilanza sull'amministrazione del debito pubblico e quella che si riferisce alla Cassa dei depositi e prestiti.

Come la Camera sa, secondo la legge del 12 marzo 1859, si dee procedere alla nomina di tre de'suoi membri per far parte della Commissione di sorveglianza dell'amministrazione del debito pubblico, e secondo la legge del 30 gennaio 1859 si debbono egualmente scegliere tre membri della Camera per far parte della Commissione di sorveglianza della Cassa dei depositi e prestiti.

Queste nomine saranno poste all'ordine del giorno appena sarà esaurito l'attuale ordine del giorno. In caso poi che occorresse deliberare su altre materie d'urgenza, si rimanderebbero queste nomine insino a quando non vi siano più materie urgenti a trattare.

Intanto si pregano i signori deputati di pensare a preparare una scheda con tre nomi per ogni Commissione. Se poi taluno desiderasse prender cognizione di quelle leggi, e conoscere le attribuzioni di questa Commissione, non avrà che a rivolgersi all'ufficio di questura, chè per cura della Presidenza verranno provviste alcune copie delle leggi rispettive, onde possano esaminarle e conoscere appunto le attribuzioni di queste Commissioni.

PRESIDENTE. Essendo presenti varii deputati, i quali hanno ancora a prestare il giuramento, li invito a voler compiere a quest'atto.

(Prestano il giuramento i deputati: D'Ancona, Carrega, Castellanza, Depretis, Martini, Gazzoletti, Ricasoli V., Trezzi, Maceri, Tanari, Sergardi, Ricci A., Grossi.)

La Camera trovandosi ora in numero, porrò ai voti il processo verbale della tornata precedente.

(È approvato.)

VERIFICAZIONE DI POTERI.

L'ordine del giorno reca verificazione di poteri.

I relatori dell'ufficio VIII, i quali hanno relazioni in pronto, sono pregati di venire successivamente alla tribuna.

MICHELINI G. B., relatore. Il collegio di Montalcino è diviso in cinque sezioni, ed è composto di 598 elettori.

I votanti al primo squittinio furono 169.

L'avvocato Leopoldo Cempini ebbe 104 voti, il cavaliere Lorenzo Grotanelli ne ottenne 50, e gli altri furono dispersi.

Nessuno dei candidati avendo ottenuto il numero dei voti richiesto, si procedette alla seconda votazione, nella quale il signor avvocato Leopoldo Cempini ottenne voti 93, ed il signor cavaliere Lorenzo Grotanelli voti 86. Laonde fu proclamato deputato il signor avvocato Leopoldo Cempini.

Le operazioni essendo regolari, e non essendovi proteste, l'ufficio VIII vi propone la convalidazione dell'elezione dell'avvocato Leopoldo Cempini a deputato di Montalcino.

(La Camera approva.)

Il collegio di Argenta è diviso in quattro sezioni, ed è composto di 1067 elettori.

I votanti erano 278.

L'avvocato Luigi Borsari ottenne 264 voti, e gli altri voti furono sparsi sopra varii candidati.

Nessuno de' candidati avendo ottenuto la maggioranza, si procedette al ballottaggio tra il signor Borsari avvocato Luigi ed il signor Mazzucchi avvocato Carlo.

In questa seconda votazione l'avvocato Borsari avendo ottenuto 272 voti ed uno solo il signor Mazzucchi, il primo fu dal collegio elettorale proclamato deputato.

È da ritenersi che l'avvocato Borsari è professore dell'Università di Bologna, ed è ad un tempo giudice nel tribunale d'appello della stessa città. Ma siccome questi due impieghi per la loro natura non lo rendono ineleggibile, e siccome le operazioni elettorali sono seguite regolarmente, così l'ufficio VIII vi propone di convalidare l'elezione dell'avvocato Luigi Borsari a deputato di Argenta.

(La Camera approva.)

BUSACCA, relatore. Il collegio di Montepulciano compo-
nesi di 737 elettori, dei quali 428 presero parte alla prima votazione. Lo squittinio diede i seguenti risultati:

Signor Giuseppe Canestrini voti 287, cavaliere Zelindo Ciro Boddi 123, conte Francesco Venturi 49; voti dispersi 8, voti nulli 1: totale 428.

Il signor Canestrini avendo ottenuto più d'un terzo dei voti degli elettori iscritti, e più della metà dei voti degli elettori votanti, fu dal seggio elettorale proclamato deputato.

Nessuna irregolarità essendo seguita, null'altro avrei da aggiungere per proporvi che l'elezione sia convalidata.

Se non che il conte Francesco Venturi, uno dei concorrenti, ha indirizzato lettera al presidente della Camera, perchè sia proposta la ineligibilità del Canestrini, che il Venturi qualifica impiegato regio, avente stipendio sul bilancio dello Stato.

Il Venturi sostiene il suo assunto fondandosi sopra un decreto del Governo della Toscana, il quale commette al Canestrini la storia dei provvedimenti economici della Repubblica di Firenze e del Governo dei primi tempi del granducato. L'opera dovrà pubblicarsi a spese dell'autore, in sei volumi, di 4 in 500 pagine, e nel periodo di sei anni. Il Governo rilascia all'autore la proprietà dell'opera; e per incoraggiarlo al lavoro che gli vien commesso, e perchè faccia fronte alle spese di stampa, paga al Canestrini L. 3,000 per volume, e quindi L. 18,000 per tutta l'opera.

È questo il contenuto del decreto, fondandosi sul quale il Venturi pretende che il Canestrini sia impiegato regio avente stipendio.

A mostrare l'assurdo di questo assunto non abbisognano ragionamenti; basta un esempio. Se il Governo volendo erigere un monumento ne mettesse a concorso il disegno e promettesse un premio, chi direbbe che il premiato sia impiegato regio avente stipendio sul bilancio dello Stato?

Il reclamante non si è avveduto che il caso del Canestrini è perfettamente identico. Le differenze infatti sono che, invece d'un'opera di belle arti, trattasi di scrivere un libro; in-

vece d'un premio pagabile in un sol pagamento, se ne dà uno pagabile in sei rate e col peso di dovere l'autore sopperire alle spese di stampa.

Ora, se l'artista o lo scrittore da cui il Governo compra la proprietà d'un'opera, o anche se colui che dal Governo riceve un premio per un'opera artistica o letteraria, dovesse dirsi impiegato stipendiato e quindi ineleggibile, non si rileva per quali ragioni non debbano qualificarsi come impiegati tutti coloro dai quali il Governo acquista per un dato prezzo una cosa qualunque.

L'ufficio VIII quindi non ha esitato nel ritenere che il signor Canestrini non sia nè impiegato regio nè stipendiato, ma semplicemente un uomo di lettere che per commissione del Governo scrive una storia, e che riceve dal Governo la determinata somma di L. 18,000 a titolo d'incoraggiamento.

Quindi a nome dell'ufficio VIII propongo che l'elezione del signor Giuseppe Canestrini a deputato del collegio di Montepulciano sia dalla Camera convalidata.

(La Camera approva.)

SANSEVERINO, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera sull'elezione del 2° collegio di Arezzo.

Questo collegio è diviso in quattro sezioni. Gli elettori iscritti sommano a 269; votarono al primo scrutinio 111.

Il marchese Filippo Olandini ottenne voti 75, l'avvocato Enrico Falconcini 55; voti dispersi 1.

Non avendo il signor Filippo Olandini ottenuto il numero di voti richiesto dalla legge, si addivenne al ballottaggio. Il marchese Olandini, essendo gli elettori votanti in questo scrutinio 116, ottenne voti 62, e l'avvocato Falconcini Enrico 54. Venne quindi il marchese Olandini proclamato a deputato di quel collegio.

Sebbene le operazioni siano state regolari e non vi siano reclami, pure l'ufficio vostro crede di opporsi all'approvazione di questa elezione, perchè il marchese Filippo Olandini è tenente-colonnello comandante la legione dei carabinieri in Toscana. Secondo la legge elettorale sono ammessi gli ufficiali superiori, ma facendo però eccezione a quelli i quali hanno un comando nel circondario elettorale. Comandando il signor Olandini tutta la legione dei carabinieri in Toscana, viene ad avere un potere sul distretto d'Arezzo.

Pertanto l'ufficio, a mio nome, propone d'annullare questa elezione.

(È annullata.)

(I deputati Canestrini, Cempini, Torelli, Ferrari e Macchi prestano giuramento.)

PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA DI LEGGE DEL MINISTRO PER L'INTERNO.

FARINI, ministro per l'interno. Ho l'onore di presentare alla Camera una proposta di legge per la promulgazione ed applicazione nelle provincie toscane della legge e regolamento relativi alla guardia nazionale, che sono in vigore nelle altre provincie dello Stato. (*Bravo! Bene!*) — (V. vol. Doc.)

PRESENTAZIONE DI UNO SCHEMA DI LEGGE DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

CASSINIS, ministro per grazia e giustizia. Ho l'onore di presentare alla Camera uno schema di legge per l'attuazione in Toscana della legge sarda sulla stampa 26 marzo 1848 colle altre correlative necessarie a renderne compiuta ed uniforme l'esecuzione. (*Applausi*) — (V. vol. Doc.)

PRESIDENTE. Colgo questa circostanza per pregare alcuni fra i signori deputati a non abbandonarsi così facilmente a dar segni clamorosi d'approvazione, per la considerazione che i signori deputati sapranno molto bene apprezzare, che, cioè, se i deputati manifestano con frequenza e con vivacità i loro segni d'approvazione, sarà difficilissimo di trattenere le tribune dall'esprimere i diversi sentimenti che possono volere vivamente far udire in quest'aula; ed allora sarebbe perturbato l'ordine nella Camera, cosa che certamente non è nel desiderio di alcuno.

Prego i signori deputati di prendere in benigna considerazione questa mia avvertenza. (*Bravo! Bene!*)

Si dà atto ai signori ministri dell'interno e di grazia e giustizia della presentazione di questi progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEI TRATTATI DI ZURIGO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione per la convalidazione del regio decreto 1° dicembre 1859, relativo ai due trattati conclusi il primo tra la Sardegna e la Francia, ed il secondo tra la Sardegna, la Francia e l'Austria, sottoscritti ambedue a Zurigo il 10 novembre 1859.

Il deputato Ara ha facoltà di parlare.

ARA. Signori, non era mia intenzione di prendere la parola in occasione della discussione del trattato di Zurigo. Io intendevo di deporre silenzioso il mio voto nell'urna. Però nell'ultima seduta, l'onorevole Cotta-Ramusino avendo parlato di requisizioni e danni recati dall'armata austriaca alle provincie invase, ed anche per avere trovato nella relazione del presidente del Consiglio dei ministri alcune espressioni relative a generiche indennità, io mi prendo la libertà, tanto a mio nome, che a nome di alcuni deputati della Lomellina, di domandare dalla compiacenza dell'onorevole signor ministro alcuni schiarimenti di fatto.

Trovai nella relazione che precede la presentazione relativa al trattato di Zurigo le seguenti espressioni:

« Al primo di ottobre i plenipotenziari francesi significarono le definitive istruzioni del loro Governo. La divisione del debito sarebbe operata secondo il nostro sistema; ma dal canto nostro eravamo invitati a rinunciare a parecchie domande di indennità e di crediti che avevamo mosse, salva naturalmente la restituzione dei depositi o fondi di estinzione che erano stati esportati dal Governo austriaco al cominciare della guerra. »

Io desidererei sapere dalla compiacenza del signor ministro quali siano queste indennità genericamente espresse, e se tra queste indennità si dovessero annoverare le requisizioni state fatte dal Governo austriaco nelle provincie occupate dall'esercito austriaco durante la guerra.

Nello stesso tempo desidererei conoscere le intenzioni del Governo, e se egli creda di dare provvedimenti in proposito affinché quelle provincie danneggiate possano sperare di ottenere un qualche risarcimento. Io conosco le circostanze gravi in cui si trovano le finanze nostre, conosco anche la generosità di sentire degli abitanti di quelle provincie, ma io crederei e giusto ed equo, che siano in qualche modo assicurati delle buone intenzioni che mi lusingo e credo abbia il Governo a loro riguardo.

PRESIDENTE. Il presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

DI CAVOUR C., presidente del Consiglio. Temo che la risposta che sono per dare all'onorevole deputato Ara non torni così soddisfacente come quella ch'io aveva l'onore di rivolgere l'altro giorno all'onorevole deputato di Mortara.

L'onorevole deputato Ara chiede se nel trattato si sia fatta menzione d'indennità da darsi dall'Austria a cagione dei danni arrecati alle antiche provincie durante la temporanea loro occupazione per parte dell'esercito austriaco. Chiede quindi quali sono le intenzioni del Governo rispetto alle medesime.

I negozianti sardi di Zurigo non dimenticarono certamente gli interessi delle provincie che avevano dovuto sopportare danni dall'occupazione nemica, e posero in campo la questione del risarcimento dei danni; ma pur troppo non poterono far prevalere la loro domanda.

Ed invero, se voi esaminate gli esempi che la storia ci somministra in analoghe circostanze, voi vedrete che non si richiede, od almeno non si ottiene indennità per fatti di guerra se non quando il nemico è ridotto all'ultima estremità, oppure quando si rinunzi alla pretesa di compensi territoriali.

Ora, o signori, quella non era la condizione dell'Austria quando si fece la pace di Villafranca.

Io non esaminerò, come già dissi, i motivi di questa pace, ma certamente l'Austria non era a tal punto ridotta da poterla forzare a dare indennità per i danni inflitti alle nostre provincie.

D'altra parte i plenipotenziari del nostro alleato non secondarono la nostra domanda, ed appoggiandosi appunto ai precedenti storici ci consigliarono di non insistere.

Si dovette quindi, sebbene a gran malincuore, abbandonare il pensiero di ottenere il risarcimento dei danni arrecati dalla guerra.

Mi rimane a rispondere alla seconda parte delle interpellanze mosse dall'onorevole Ara al Ministero.

Mi duole (e mi permetta che io dica francamente) che esso non abbia seguito l'esempio di uno dei suoi colleghi di una provincia la quale soffersse assai più che quella che egli rappresenta...

COTTA-RAMUSINO. Domando la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO... e che non abbia rimandato ad altra circostanza il sollevare la questione delicata e in certo modo dirò, pure, dolorosa dell'indennità per danni sofferti per il fatto dell'invasione dell'esercito austriaco, ma, poichè l'ha sollevata, è forza che il Ministero dia a questo riguardo schiette e leali spiegazioni.

Il Ministero non crede (e in ciò non dubita che il Parlamento dividerà la sua opinione) che le provincie danneggiate siano fondate in diritto a richiedere dal Governo un compenso per danni sofferti. Ed invero, o signori, se questa massima prevalesse, io dichiaro altamente che reputerei non esservi più alcun mezzo di fare la guerra.

Se si stabilisse per principio che lo Stato deve risarcire tutti i danni che faccia il nemico, e rimborsare tutte le requisizioni, ne avverrebbe che, non si tosto il nemico avesse posto il piede sul nostro suolo, si farebbe ad imporre tali e sì gravi contribuzioni che queste diverrebbero per lui uno dei mezzi più potenti per fare la guerra. E la cosa gli tornerebbe agevole perchè direbbe ai cittadini: io non vi domando nessun sacrificio, io non farò nessun danno alle persone, vi chiedo solo requisizioni che saranno poi compensate dallo Stato a guerra finita. Questo sarebbe imporre una vera tassa di guerra al nostro Stato.

Quindi io respingo assolutamente la questione di diritto, perchè, ove venisse ammesso il principio, vedrei il Governo astretto a rinunciare per sempre a intraprendere una guerra per l'indipendenza.

Le guerre, o signori, sono gravissime calamità che impongono ai cittadini immensi sacrifici, nè è possibile il fare che questi sacrifici siano con tutta uguaglianza ripartiti fra tutti i cittadini dello Stato. Non si possono ugualmente ripartire i sacrifici pecuniari, come del pari non si possono ugualmente ripartire i sacrifici assai più gravi, quelli del sangue. (*Sensazione*)

Non è in potere del Governo, non è in mano del Parlamento il risarcire il dolore dei padri che han perduto i figli, dei fratelli che han perduto i fratelli. Del pari, signori, è doloroso il dirlo, ma è pur cosa incontestabile che non si può richiedere in via di diritto il risarcimento dei danni agli averi recati dal nemico.

Ma se un'alta questione politica, se l'interesse dello Stato, l'interesse supremo dello Stato ci costringe, quantunque con animo addolorato, a respingere le pretese dei paesi danneggiati ad un risarcimento fondato sopra il diritto, noi non conosciamo che esistono ragioni di equità, di umanità, che possono indurre il Parlamento ad accordare non un compenso od un'indennità, ma un alleviamento ai danni patiti; ma questo, o signori, non si può fare se non quando lo Stato è in condizione di poter largheggiare, non si può conseguire se non quando il paese è in condizione tale da poter prevedere avanti a sé un periodo di tranquillità e di pace abbastanza lungo; il farlo in altre condizioni sarebbe, a mio credere, un errore gravissimo.

Non è quando lo Stato abbisogna di tutti i suoi mezzi pecuniari per far fronte alle necessità del presente, per provvedere ai pericoli che possono essere imminenti, che si può dar ascolto alle voci dell'umanità e della generosità.

Io quindi, riassumendo in breve il mio dire, dichiaro che, se per ora con grave mio rincrescimento debbo non solo respingere le domande fondate su principii di diritto, ma altresì non accettare quelle che si fonderebbero su principii di umanità, a tempi più prosperi, a tempi più normali io sarò ben lieto di secondare quelle domande che avrebbero per iscopo di fare scomparire in tutto od in parte le tracce dolorose dell'ultima guerra.

Confido nel patriottismo dell'onorevole interpellante e dei suoi colleghi delle provincie danneggiate, e spero che essi non saranno per insistere maggiormente sulla loro domanda nelle attuali gravissime circostanze.

PRESIDENTE. Il deputato Cotta-Ramusino ha facoltà di parlare.

COTTA-RAMUSINO. Il signor presidente del Consiglio dei ministri ben disse che questa questione delicata non doveva essere messa in campo incidentalmente, poichè molto difficilmente si potrebbero presentare al Ministero tutte le ragioni occorrenti per sostenere come sia dovuto il pagamento delle requisizioni, come sia dovuto il risarcimento dei danni.

Tuttavia, siccome dietro l'interpellanza del deputato Ara, il signor ministro venne a dire alcun che da pregiudicare i diritti delle provincie state invase, sono obbligato a far presente alcune considerazioni che, se sono persuaso, faranno conoscere al Ministero medesimo l'opportunità di provvedervi in qualche modo.

Nella tornata precedente ho detto, ed ora lo ripeto, che, quando ne avvenisse il bisogno, quelle provincie che hanno già fatto molti sacrifici ne farebbero dei nuovi; ma, onde i sacrifici possano essere facilmente tollerati, è di tutta neces-

sità che sieno fatti specialmente dalle classi agiate e non dalle classi povere.

Ora, se noi vogliamo considerare come sia una circostanza di fatto che ordinariamente in vicinanza dei piccoli paesi ed in vicinanza delle piccole città sono ordinariamente i terreni posseduti da persone di ristretta fortuna, di leggieri noi potremo conoscere che i danni quivi arrecati gravitarono specialmente sulle classi meno agiate, le quali, quando sussidio non venisse somministrato, avrebbero senz'alcun dubbio a sopportare un peso superiore alle loro forze.

So che, stando strettamente al diritto, ragioni si potrebbero addurre per non ammettere il risarcimento dei danni; ma piuttosto che allo stretto diritto dobbiamo in questo caso ricorrere ai principii di equità e di umanità.

Ora i principii di equità richieggono che, mentre tutti indistintamente i regnicoli vengono a fruire dell'utile che arrecò l'ultima guerra, essi abbiano parimente a concorrere per il risarcimento di quei danni che finora sono unicamente sopportati da una sola parte dello Stato.

Esigono poi i principii d'umanità che qualche provvidenza con sollecitudine si prenda in favore dei danneggiati, poichè, o signori, dopo l'ultima guerra molte e molte persone si trovano completamente rovinate.

E basti a provare questa mia asserzione che io accenni che le subaste, le quali ebbero luogo forzatamente nel distretto del tribunale provinciale di Vigevano, ascendono, dall'epoca dell'ultima invasione austriaca, a più di venti al mese; e noti che molte delle avvenute subaste si sarebbero scansate, se ai danni sofferti si fosse dato, se non l'integrale risarcimento, almeno un congruo sussidio.

In quanto poi alle requisizioni, ragioni tali di diritto e di convenienza politica vi sono da non potersene in alcun modo ricusare il pagamento. Il signor ministro venne a parlare di precedenti, ed io volentieri mi rimetto, senza entrare nella grave discussione di diritto, ai precedenti di questa Camera.

Nel 1849 la Camera sulle requisizioni non fece difficoltà alcuna, soltanto agitò la questione relativamente al risarcimento dei danni; non sembra quindi che si possa rifiutare con fondata ragione nel 1860 ciò che si è concesso nel 1849; tanto più se si considera che la condizione politica del nostro paese trovasi ora molto migliore che in allora non fosse.

Io ho fatto queste osservazioni; altre ne saranno sicuramente fatte, e ben maggiori, dall'onorevole mio amico Ara; e perciò ad esso lascio l'incarico di far valere, meglio di quello che io ho saputo fare, le ragioni di quelle provincie che furono in modo orribile vessate dalla truppa austriaca.

PRESIDENTE. Il deputato Ara ha facoltà di parlare.

ARA. Se io avessi domandato all'onorevole presidente del Consiglio dei ministri che egli volesse a nome del Ministero presentare senz'altro una legge per risarcire i danni sofferti alle provincie occupate dal corpo austriaco, allora certamente avrebbe potuto sussistere la specie di censura fattami, non tanto dal medesimo, quanto dall'onorevole deputato Cotta-Ramusino, che cioè fosse in questa circostanza inopportuna la fatta interpellanza; ma prego l'onorevole signor presidente del Consiglio di ritenere che quest'interpellanza venne fatta in seguito alle espressioni usate da lui medesimo nella relazione che precede il trattato di Zurigo. Egli ebbe a dichiarare che realmente per parte dei nostri plenipotenziari si era creduto di metter avanti, in occasione di quella convenzione, l'indennità di cui si tratta per le requisizioni dell'armata austriaca nelle provincie invase, e che non per altro essi ebbero a desistere da queste loro pretese, se non perchè erano stati consigliati a ciò fare dal Governo francese.

Faccio osservare inoltre che dalla relazione stessa che precede questo trattato si scorge essersi ciò fatto, in quanto che per parte della Francia si era fatto accettare dall'Austria il sistema messo avanti dal Governo sardo relativamente alla somma del debito del Monte pio e dell'imprestito forzato del 1854.

Parve adunque a me che non per altro si era desistito in questa questione dai nostri plenipotenziari, se non perchè questa desistenza aveva per vantaggio una minor somma da pagarsi dal nostro Governo all'Austria.

Ma, del resto, trattandosi appunto di esaminare e di vedere se il Governo aveva o no tenuto conto di questi danni, mi parve che l'interpellanza non poteva essere altrimenti ritardata.

Questo per giustificare l'opportunità della fatta interpellanza.

Ora farò brevi osservazioni per dimostrare come io creda che in modo assoluto non possa negarsi il diritto alle provincie state occupate di ottenere, se non l'intero risarcimento dei danni, il pagamento almeno delle requisizioni.

L'onorevole presidente del Consiglio si è appoggiato ai precedenti storici per sostenere inammissibile in dritto il preteso rimborso dell'ammontare delle requisizioni.

Io a mia volta mi restringerò ad accennarne uno, il quale certamente non può ritenersi sospetto.

Dopo l'invasione straniera in Francia, in seguito alle sconfitte di Napoleone I, noi sappiamo che uno dei primi atti di quel Parlamento, appena venne restaurato il governo dei Borboni, fu quello di creare in modo costituzionale un debito per risarcire i danni arrecati per le requisizioni dell'armata alleata a favore delle provincie da quella occupate. Se tal debito si fosse creato dall'armata vittoriosa, certamente non avrebbe potuto da me invocarsi questo precedente storico; ma egli è di fatto che il debito venne istituito dal re instaurato e dal suo Ministero col voto del Parlamento, creando un debito di un miliardo, e ciò venne fatto appunto per dividere i carichi sopportati dalle provincie occupate dall'armata alleata sopra tutto lo Stato. La storia dunque ci somministra un esempio di quanto debba fare un Governo che vuole dividere equamente i pesi tra tutti i cittadini dello Stato.

Mi restringo a questo fatto solo, perchè sono persuaso che essendo stata presentata una memoria ragionata su questo proposito, in seguito ad un voto contrario del Consiglio di Stato, da alcuni deputati delle provincie invase dagli Austriaci, i signori ministri, prima di prendere una determinazione, vorranno esaminare a fondo tutte le ragioni che possono determinare il Governo a riconoscere non già un semplice atto di commiserazione o generosità, ma quel ch'io credo invece un diritto delle provincie, che sole sopportarono il peso dell'occupazione straniera.

Io ho domandato all'onorevole presidente del Consiglio se intendeva di prendere un qualche provvedimento a tal riguardo, ed egli mi ha risposto forse più favorevolmente di quello che egli si credesse col dire di non ritenere i reclamanti assistiti in dritto, ma però essere intenzionato di provvedere ai loro interessi manomessi per ragione di equità; giacchè io sono intimamente convinto e persuaso che quando si disporrà a fare una legge, nello studiare sotto tutti i rapporti anche il diritto, vorrà occuparsi di presentare un provvedimento che soddisfaccia alla giusta aspettazione di tutti, e la legge incontrerà la benemeranza di tutte le provincie occupate.

Nel lasciare da una parte, come dico, il diritto, non posso prescindere dal citare l'opinione di un autore di recente data

che ha scritto sulla materia, e la cui opinione poteva invocarsi con qualche effetto nelle conferenze di Zurigo, trattandosi di uno scrittore di dritto pubblico tedesco. Esso è Augusto Hefter, il quale nel suo *Trattato del diritto delle genti dell'Europa moderna* ha stabilito un principio che, secondo me, dichiarava tenuta l'Austria al rimborso dell'ammontare delle requisizioni; oppure, in ogni peggior evento, condannerebbe in questa circostanza il Governo verso le provincie occupate.

Il medesimo, nello esaminare il diritto della proprietà dei privati, disse: « non soffriranno per la sola circostanza dell'invasione alcune poche provincie tutto il danno; tuttavia l'invasore può, senza dubbio, chiamarle a concorrere nel comune indennizzo. Il soddisfacimento delle pretese riguarda non solo quelle spese che furono cagionate dalla guerra, non solo l'indennizzo dei sacrifici fatti per la medesima guerra, ma eziandio l'interesse dei sacrifici fatti e da farsi per la guerra stessa. Inoltre non è a dubitarsi che i sudditi dello Stato invaso sono tenuti a soddisfare le obbligazioni dello stesso, e, come non potrebbero appurarsi, nè approvarsi quando il loro Stato stesso non ne richiamasse, così debbono pure concorrere direttamente a soddisfare i bisogni dello Stato invasore; questo può quindi decretare contribuzioni, pretendere servizi e prestazioni personali, ma in modo proporzionale alle forze locali, rimettendo *al futuro ordine di cose la perequazione della diversità dei danni che fosse per risultarne*; ma in guerra non si può prefiggere verun termine alle truppe belligeranti, questi danni solo si compensano in seguito mediante una *perequazione* dopo decisa la fortuna della guerra, e simili. »

Partendo da questi principii, o si trovava l'Austria, relativamente al nostro Stato, in condizione svantaggiosa, ciò che ci può essere dimostrato dal danno che ha dovuto incontrare nella cessione di parecchie delle provincie occupate; in questo caso si poteva nel trattato di Zurigo far valere il diritto di rimborso dall'Austria dell'ammontare delle requisizioni; oppure l'Austria non si trovava in quella svantaggiosa condizione, ed in allora, ritornando le cose nel loro ordine primiero, spettava al nostro Governo di provvedere alla perequazione. Questo dilemma dimostra, quanto meno, come si possa con una certa plausibilità di sistema sostenere questo diritto, il quale, ben ponderato dal Ministero, modificherà l'opinione dell'onorevole signor presidente del Consiglio al riguardo.

BOGGIO. Domando la parola.

ARA. Non ammetto poi, come suppone l'onorevole signor presidente del Consiglio, che sia un atto impolitico di adottare il sistema di pagare le requisizioni, quasichè, ammettendo questo sistema, più facilmente le popolazioni fossero per concedere quanto loro fosse richiesto senza resistenza. Quanto a questo, mi permetta che io ponga innanzi un argomento del tutto contrario. Se si ammette per principio che alcune provincie debbano esse sole essere danneggiate in vantaggio dello Stato, allora non voglio dire nelle provincie che furono invase dall'Austria, in quanto che, conoscendo le loro idee generose, giammai sarebbero disposte a favorire lo straniero per solo interesse materiale compromesso, o per dispetto a lasciarsi trascinare contro le idee d'indipendenza e di nazionalità per favorire il nemico; ma ciò che è positivo però si è che, adottando il sistema di ricusare il pagamento di somme che sono legittimamente, come dicono i trattatisti, chieste dall'armata che invade, le popolazioni si disgusterebbero con ragione e si stancherebbero a danno della causa giustissima dell'indipendenza nazionale.

Credo debito mio richiamare l'attenzione della Camera sulle circostanze in cui si trovarono le provincie per cui attualmente si fa questione. Quelle provincie, massime la vercellese, si trovavano in tale situazione da dovere supporre che l'armata che invadeva dovesse avere naturalmente una temporaria stanza nel suo paese. Se la provincia di Vercelli nulla avesse fatto per impedire all'armata austriaca la continuazione del suo cammino verso Torino, se soltanto fosse rimasta impassibile spettatrice del passaggio delle truppe nemiche, al certo il soggiorno dell'armata sarebbe stato breve; ma la provincia vercellese si è volontariamente assoggettata ad un fatto il quale onora il Ministero, ma che fu veramente una volontà per parte della provincia invasa; alludo all'inondazione. Non vi ha dubbio, e questo è certo, che il Ministero ha saviamente creduto d'inondare intieramente l'agro vercellese per salvare la capitale. Se quelle popolazioni non fossero state talmente disposte in favore della causa nazionale, certamente non sarebbero bastati alcuni agenti demaniali per operare quest'inondazione; esse si sono assoggettate a danni gravissimi, e l'onorevole presidente del Consiglio non l'ignora, perchè io credo sia nel numero dei danneggiati.

I Vercellesi si sono assoggettati a danni gravissimi per impedire che l'armata che invadeva potesse facilmente aver accesso alla capitale. Certamente questo fatto, che onora quella provincia, ha avuto un vantaggio morale, quello di non lasciare in mano del nemico la capitale, dove è la salvaguardia delle nostre istituzioni.

Ma dirò: come si potrà pretendere che altra volta, non solamente si assoggettino gli abitanti a dover cedere alle esigenze di un nemico quello che domanda di bestiami, di vetovaglie, ma anche quasi volontariamente assoggettarsi ad una inondazione, quando si sa di non essere indennizzati? È voler degli uomini fare altrettanti Dei. Io credo che questo principio non debba, in via di equità e di politica, essere ammesso.

Io adunque non volendo, in via d'incidenza, trattare quest'argomento che, spero, sarà riprodotto alla Camera, prendo solamente atto della dichiarazione fatta dall'onorevole signor presidente del Consiglio, che, se non in via di diritto, in via di equità e d'umanità sarà per dare dei provvedimenti che sieno soddisfacenti a quelle provincie.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Chiò.

Lo prevengo però che ora si tratta di una questione speciale.

CHIÒ. L'onorevole presidente si appone al vero osservando che non sarebbe il caso di entrare nella discussione generale.

Infatti dopo la risposta data dall'onorevole presidente del Consiglio all'interpellanza dell'onorevole Ara, e la dichiarazione ultimamente fatta dall'onorevole interpellante, io rinunzio volentieri alla parola, portando fiducia che fra breve il signor ministro presenterà alla Camera un progetto di legge inteso ad accordare un alleviamento alle popolazioni che ebbero grandemente a soffrire per l'invasione avvenuta per la guerra dell'indipendenza.

PRESIDENTE. Il deputato Boggio intende di parlare su questo incidente?

BOGGIO. Rinunzio alla parola.

PRESIDENTE. Il deputato Carutti intende di parlare sul merito della questione?

CARUTTI. Io vorrei chiedere una spiegazione.

PRESIDENTE. Vi sarebbe un altro deputato che ha chiesto la parola per muovere interpellanze intorno al trattato. Ora, l'interpellanza essendo come una questione preliminare, ha la precedenza.

Il deputato Tecchio ha facoltà di parlare. (*Movimento di attenzione*)

TECCHIO. Signori, non intendo interpellare il Ministero sul merito di codesto trattato coll'Austria, al quale i ministri anteriori furono condotti, certamente contro l'animo loro, dai nefasti capitoli di Villafranca.

Quei capitoli furono giudicati dall'Italia, che amaramente ne pianse, come di maravigliosa e non meritata sciagura.

Giudicati furono dalla Francia, la quale, avvegnachè da principio non facesse plauso ai disegni di guerra, dopo rotte le ostilità e calati i suoi prodi dalle alpi, assai bene palesò di comprendere che, lo aver posto mano con esso noi all'impresa dell'italica indipendenza, le induceva un debito d'onore di proseguirla in sino all'ultimo e raggiunger la meta.

Giudicati erano quei capitoli con prevegnente consiglio dal generale Bonaparte, il quale nel trattato di Passeriano o di Campoformio, se per guadagnare alla Francia il Reno e Maganza e le isole Ionie non si peritò di consentire che Francesco d'Austria usurpasse la tradita Venezia, volle almeno che la Cisalpina avesse sode linee di militare difesa: onde le diede Peschiera e Mantova, e la destra sponda del Po e la destra sponda dell'Adige.

E con maggiore severità quei capitali giudicati erano dalla mente sovrana che aveva ispirato nei primi mesi del 1859 il famoso opuscolo *Napoléon III et l'Italie*, il quale opuscolo, premendogli di farci persuasi che le sole forze del Piemonte e la rivoluzione italiana non basterebbero senza gli aiuti di Francia a riconquistare la indipendenza della nazione, dimostrò a noi stessi e all'Europa che, ove pure l'esercito piemontese e la rivoluzione arrivassero trionfalmente insino alle porte di Verona, l'Austriaco, solo perchè e fino a che sia rimasto nella possessione di quella città colle sue fortificazioni e il suo campo trincerato, avrebbe abilità di far massa di nuove truppe nelle sue vere piazze forti, che sono il Tirolo e le alpi della Carinzia, e quindi sboccare o per Bassano e Vicenza, o per Verona stessa, o per i laghi d'Idro, d'Iseo e di Como, e piombarci improvviso sui fianchi e coglierci fors'anche alle spalle: *cotalchè* (così dice l'opuscolo) *gli sarebbe sempre facile di rendersi nuovamente il padrone della penisola.*

Quell'opuscolo troppo chiaramente ci insegna quale sia la condizione che ci hanno fatta i capitoli di Villafranca, e quanti pericoli che ad ogni dì, ad ogni ora sovrastano al regno.

Non intendo dunque, il ripeto, interpellare i ministri sul merito del trattato; e mi basta solo che la storia voglia esser fedele a registrare che il generoso Piemonte, e il suo valorosissimo esercito, della luttuosa pagina di Villafranca non sono complici.

Rendiamo sincere azioni di grazie ai popoli dell'Emilia e della Toscana, sì degnamente in questa Camera rappresentati, i quali, con tanto senno e con mirabile ostinazione, resistendo così alle minacce come alle blandizie dei potenti, hanno menomato all'Italia il disastro di quei capitoli, e fatto impossibile il ritorno di coloro che chiamavano duchi o grandi duchi, o legati del papa; ma in verità erano sudditi e luogotenenti del comune nostro nemico. (*Bravo!*)

Ed uniamoci eziandio in un pietoso tributo di commemorazione verso gl'infelicissimi popoli della Venezia, i quali, vedutisi repentemente ribaditi i ceppi che già pareano crollati ed infranti, non disperarono: fermi e indomiti stettero e stanno contro l'antico oppressore: orecchi non porsero a chi mandava loro dicendo (massime col noto articolo, 9 settembre, del *Monitore* di Francia) che avrebbero riforme e autonomia, e li-

berali istituti, soltanto che gl'Italiani del centro riaprono le porte ai principi spodestati, e intanto alle schiere del centro inviarono, come dianzi, alle schiere del Re quanti figli avevano atti alle armi; sicchè non siavi forse famiglia dei Veneti che non si reputi a titolo di nobiltà che il nome suo sia descritto tra quelli o delle vecchie o delle nuove nostre legioni. (*Bravissimo!*)

Ciò premesso, vengo senza più al soggetto delle mie interpellanze.

Ricordo che nell'ufficio VIII, al quale appartengo, fu dato al commissario l'incarico di chiedere al presidente del Consiglio dei ministri parecchi schiarimenti sopra varii articoli del trattato.

Pare che anche gli altri uffici abbiano dato ai lor commissari non dissimile incarico, giacchè la relazione ci afferma che gli schiarimenti furono chiesti al primo ministro, e da lui furono largamente forniti.

Ma se il primo ministro fu largo verso la Commissione, la Commissione fu molto avara verso la Camera (*Ilarità*); imperocchè, non che darci conto delle cose dal ministro dichiarate, non ci ha tampoco accennato le materie o gli articoli sui quali sia caduto il discorso.

Indi è mestieri ch'io preghi il presidente del Consiglio di rispondere a poche ed assai temperate domande.

Nel primo articolo del trattato è stipulata *la pace e l'amicizia perpetua* fra S. M. il Re di Sardegna e S. M. l'Imperatore d'Austria, i loro eredi, i loro successori, i loro Stati ed i loro sudditi rispettivi.

Dovrei chiedere come siano compostibili questi due concetti: il discorso della corona, che addita come simbolo della nostra fede *l'Italia degl'Italiani*, e l'articolo 1° del trattato, che ci annuncia che noi siamo legati *in pace ed amicizia perpetua* coll'Austria. (*Bisbiglio*)

Se l'Austriaco fosse già rincacciato oltre l'Adriatico, come prometteva il proclama 3 maggio 1859 di Napoleone III ai Francesi, non mi sarebbe inconcepibile questo 1° articolo; ma finchè l'Austriaco possiede nove provincie italiane (una della Lombardia e le otto della Venezia), l'articolo è assolutamente incompatibile col nostro diritto, colle legittime nostre speranze.

Nondimeno sotto le frasi dell'articolo deve covare un mistero, che forse non giova svelare al Parlamento, e perciò, quanto è da me, proscioglio il signor ministro da ogni chiarimento in proposito.

Bensì gli domando se questo articolo primo regga ancora e sussista dopo la bene augurata annessione dell'Italia centrale al Piemonte e alla Lombardia.

Se vero dicono le gazzette più o meno ufficiali, l'Austria non ha voluto riconoscere quell'annessione, anzi ha dichiarato che *per ora* si limita a protestare contro la medesima; le quali parole *per ora* significano che l'Austria aspetta tempo ed occasione ad aggredirci nell'Italia del centro per quantunque la sua gran fede al trattato le imponga di lasciarci in pace e di starci amica rimpetto alle provincie lombarde.

Prego quindi il signor ministro d'indicarmi quali sono intorno a ciò le nostre presenti relazioni coll'Austria, e volgo il piede a meno ardente terreno.

Negli articoli quinto e settimo del trattato è scritto che il Governo di S. M. il re di Sardegna assume a suo carico i tre quinti del debito del monte lombardo-veneto.

Desidero che il signor ministro ci dica se con questi articoli si intenda che il Governo del Re assuma i tre quinti del debito attuale del Monte nello *statu quo*, o non piuttosto li

assuma quali dovrebbero essere secondo gli statuti del Monte; se cioè il Governo non intenda di diffalcare quelle partite passive che (come suona la fama) furono dall'Austria abusivamente intromesse nel gran libro del Monte e di farsi rendere ragione di quelle partite attive che (come corre egualmente la voce) furono abusivamente dall'Austria o sottratte o consunte.

Questa domanda riesce tanto più opportuna, quanto che i recentissimi fasti austriaci han dato saggio della singolare onestà dei procedimenti imperiali in fatto di finanze: e nessuno è di noi il quale non sappia che, sopra il prestito così detto nazionale del 1854, il Governo austriaco ha clandestinamente emesso in cedole ed obbligazioni dello Stato ben cento undici milioni di fiorini, oltre alla somma ch'era autorizzata e pubblicata per legge.

Nell'articolo 9 è dichiarato che il Governo austriaco s'incarica di restituire tutte le somme versate dai cittadini lombardi, dai comuni, dagli stabilimenti pubblici, dalle corporazioni religiose, nelle casse pubbliche austriache a titolo di cauzione, deposito, o simili.

Qui non è indicato il termine nel quale debba aver luogo la restituzione. Per verità parrebbe che dovesse sottintendersi richiamata la regola di diritto: *quando dies non ponitur, praesenti die debetur*. Ma, per quanto io mi sappia, la restituzione non fu ancora verificata (*Il Ministero accenna di sì*) o certo non lo era pochi giorni or sono; e il ritardo debbe aver importato non lieve scapito a quei pupilli, a quegli istituti, a quelle corporazioni, che avevano ragione a ritirare i loro capitali; giacchè, egli è noto, l'Austria non paga interessi per le somme nelle sue casse depositate ai titoli indicati in questo articolo 9.

Più grave domanda si riferisce all'articolo 13, nel quale è stabilito che quei sudditi lombardi, i quali dichiarassero di voler restare al servizio di S. M. I. R. A., non saranno punto inquietati, per questo fatto, sia nelle loro persone, sia nelle loro proprietà; ed eguale guarentigia è accordata agli originarii lombardi che siano impiegati civili dell'Austria.

Mi duole che quest'articolo sia stato sottoscritto, perchè presuppone, ciò che non dovrebbe mai presupporci, che vi abbiano Italiani i quali rinneghino la patria (*Movimento in senso diverso*), e vogliano spontaneamente starsi al soldo dell'Austria, e financo mettersi a rischio di combattere quandochessia contro noi e la nostra bandiera.

Ma dacchè l'articolo è scritto, importa sapere qual sarà la sua interpretazione; cioè se per questo solo che costoro non debbono, a termini dell'articolo, essere molestati nella persona o nelle loro proprietà, conservino eziandio il carattere di cittadini sardi.

A questo proposito osservo che, siccome l'articolo parla di sudditi lombardi, così la loro condizione vuol essere regolata dal Codice civile austriaco che allora reggeva quelle provincie e le regge tuttavvia.

Ora il Codice civile austriaco nel suo § 29 dice: « si acquista la cittadinanza austriaca coll'entrare in un pubblico impiego o coll'intraprendere l'esercizio d'una professione che richiegga l'ordinario domicilio nello Stato ».

Tale certamente sarebbe il caso degl'individui ai quali accenna l'articolo 13 del trattato, o che sieno impiegati civili dell'Austria, o che militino nell'esercito suo.

Chi acquista cittadinanza straniera deve naturalmente perdere la sua cittadinanza nativa.

Dunque coloro che si prevalessero della facoltà loro fatta dall'articolo 13 non possono più oltre pretendere alla conservazione della cittadinanza sarda.

Una diversa interpretazione sarebbe enorme; imperocché avrebbe per effetto che coloro, anche servendo negli uffici o nell'esercito austriaco, abbiano non solo i diritti civili, ma altresì i diritti politici che competono ai cittadini del regno.

Chieggo quindi quale ella sia l'interpretazione data dal Ministero all'articolo 15.

L'articolo 17 conferma tutti i trattati che tra la Sardegna e l'Austria esistevano prima dell'aprile 1859.

Fra i trattati così confermati ve ne ha due: l'uno del 1823, l'altro del 1858, i quali riguardano l'estradizione dei delinquenti, e sono scritti con termini generali per modo da parere estesi eziandio ai delinquenti politici.

Qui debbo rammentare che, quando si discusse il trattato di pace dell'agosto 1849, la Camera ha chiesto al Ministero, ed ottenne da lui le seguenti dichiarazioni, delle quali parmi che importi di tener conto anche oggidì:

« 1° Quantunque il volume dei nostri trattati abbia il titolo di *Trattati pubblici*, il Ministero dichiarava allora, e son certo che non farà di presente alcuna contraria dichiarazione, che non abbiamo coll'Austria trattati *segreti*;

« 2° Qualunque sia il tenore dei trattati di estradizione, essi non saranno mai estesi ai delinquenti politici. »

Lo stesso signor conte di Cavour, che allora sedeva tra i deputati, ha appoggiato col suo voto codesta intelligenza e codesta restrizione dei trattati relativi all'estradizione; ed avvertì « che la massima di non consegnare alla potenza estera gli accusati o condannati per delitti politici è una massima di diritto pubblico europeo, stata introdotta e fatta accettare dal progresso della civiltà, ed è una legge superiore a tutte le leggi. » (Tornata 9 gennaio 1850.)

Le due dichiarazioni testè rammentate furono rinnovate dai ministri anche dinanzi al Senato: ed entrambe le Camere ne presero atto con formale ordine del giorno.

Finalmente siamo all'art. 22, nel quale è detto: « che S. M. l'Imperatore d'Austria dichiara e promette che ne' suoi territorii nessun individuo *compromesso* in occasione degli ultimi avvenimenti della Penisola, di qualunque classe o condizione egli sia, potrà mai essere perseguito, inquietato o molestato, o nella sua persona, o nelle sue proprietà, *à raison de sa conduite et de ses opinions politiques.* »

Non dirò con qual fede l'Austria abbia osservato finora quest'art. 22, questa pattuita amnistia. Fatto è che parecchi de' così detti *compromessi*, i quali, dopo il trattato, di qua tornarono nelle terre tuttavia occupate dall'Austria, furono catturati e tradotti come malfattori nelle fortezze di Peterveradino o di Josephstadt; ed altri più avventurati poterono sapere che anche contro loro era spiccato l'ordine della cattura, e in questo paese ospitale han dovuto di nuovo cercar asilo.

Non dirò nemmeno che l'autorità austriaca che governa in Mantova pochissimo tempo fa emanava una notificazione o circolare, la quale stabilisce che gli amnistiati, per ciò solo che sono amnistiati, debbano ritenersi *sospetti*, e venir ad un bisogno agguantati, perchè (tale è la logica del governatore austriaco di Mantova) l'essere amnistiati significa che hanno capacità di delinquere. (*Risa di adesione*)

Ma chiamerò l'attenzione del signor ministro sopra una notificazione della imperiale regia luogotenenza di Venezia in data 3 maggio 1860, stampata in quella gazzetta ufficiale nel giorno 15 stesso mese, e così concepita:

« Assenti dalla monarchia gl'individui nominati nell'elenco in calce, vengono diffidati a far constare del loro ritorno negli II. RR. Stati nel termine di quattro mesi dal giorno della inserzione del presente primo editto di citazione nella *Gaz-*

zetta Ufficiale di Venezia, restando avvertiti che, in senso al § 7 della sovrana patente 24 marzo 1852, la inobbedienza a quest'ordine sarebbe considerata come espressione della volontà di emigrare, e quindi chi lasciasse scorrere infruttuosamente il termine suindicato verrebbe dichiarato emigrato senza autorizzazione, e si esporrebbe alle conseguenze comminate dai §§ 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della suddodata sovrana patente. »

Sottoscritto il luogotenente di S. M. I. R. A. Giorgio cavaliere di Toggenburg.

Le conseguenze portate da quei paragrafi sono anzitutto il sequestro, poi la perdita della capacità di acquistare e succedere per atto di morte, e così via. (*Sensazione*)

Or bene, queste conseguenze possono essere applicate in virtù all'articolo 22 del trattato, e all'amnistia che ivi leggesi stipulata?

Ricordiamo che per l'articolo 22 nessun di coloro che sono *compromessi in occasione degli ultimi avvenimenti della Penisola* nessuno può essere inquietato od altrimenti molestato a cagione della sua condotta e delle sue opinioni politiche.

Quale fu la condotta dei cittadini che sono indicati in gran numero nello elenco posto ai piedi di quella notificazione, e che saranno indicati negli altri elenchi che molto probabilmente vi terran dietro?

La loro condotta fu questa: o prima che scoppiasse la guerra, e prevedendo che scoppierebbe, o nel tempo stesso della guerra, emigrarono dalle provincie di Mantova e dalla Venezia e vennero o ad arruolarsi nelle armi del Re od a ricevere ospitalità in questi Stati.

Dunque, se egli è vero che in virtù dell'articolo 22 non possono essere inquietati nè molestati per ciò che riguarda la loro condotta durante gli ultimi avvenimenti, sarà altresì vero che l'Austria è in obbligo di riconoscere il fatto della loro emigrazione, seguita appunto in occasione degli ultimi avvenimenti, senza che per questo fatto possano essere soggetti alle pene comminate dalla patente 1852 e richiamate dalla notificazione 3 maggio 1860.

È evidente che, qualora costoro non dovessero essere riguardati come emigrati con autorizzazione, ma come *emigrati senza autorizzazione*, i giudizi e le pene che subirebbero, sarebbero propriamente subiti in conseguenza di quel fatto che hanno compiuto durante gli ultimi avvenimenti, in conseguenza cioè di quel fatto pel quale l'articolo li guarentisce che non possono essere nè perseguitati, nè molestati.

Prego il signor ministro di dichiarare se questa interpretazione dell'articolo 22 sia, come a me pare, perfettamente conforme allo spirito ed alla lettera dell'articolo stesso.

Per verità sarebbe troppo doloroso che l'Austria avesse libertà di condannare alla miseria coloro che, se mai fu colpa l'amare la patria e il riparare all'ombra della nazionale bandiera, questa colpa commisero nell'occasione degli ultimi avvenimenti della Penisola, e quindi da questa colpa debbono avere per l'articolo 22 del trattato l'assoluzione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. (*Vivi segni di attenzione*) Quantunque l'esercizio di gelose funzioni pel lungo periodo di dieci anni mi abbia fatta contrarre l'abitudine di subordinare i sentimenti del cuore ai severi dettami della ragione, tuttavia confesserò che non ho potuto udire senza commozione le generose e in un luttuose parole pronunziate dall'onorevole preopinante.

Però, come ministro debbo dichiararvi che avrei desiderato che egli si fosse astenuto dal fare la critica severa del trattato di Villafranca, oppure, facendola, non avesse dimenticato

che, se questo trattato non corrispose alle nostre speranze, non soddisfece i nostri desiderii, lasciò insoddisfatte le più legittime nostre aspirazioni, tuttavia sanzionò un gran bene per l'Italia.

Ciò non pertanto, nella sua imparzialità, egli ricorda come gli eventi successivi a questo trattato ne avessero compensato in gran parte le dolorose conseguenze.

Ma, se ciò è vero, non dobbiamo noi assolvere in gran parte il trattato di Villafranca dalle censure che gli vengono apposte? Imperocchè, o signori, senza i preliminari che condussero a questo grande atto politico, sarebbero stati possibili quegli alti fatti che tanto contribuirono al risorgimento d'Italia, non solo costituendo un regno forte e potente, capace di promuovere nell'avvenire la gran causa italiana, ma altresì facendo risorgere al cospetto del tribunale delle nazioni la riputazione d'Italia?

Detto questo, per rispondere all'esordio dell'onorevole preopinante, mi affretto di passare alla parte positiva del suo discorso, cioè a dare quegli schiarimenti che potrò maggiori sui varii punti che diedero luogo ai dubbi che venne esponendo.

Non dirò nulla circa le osservazioni fatte in ordine all'articolo 1: seriamente, m'immagino, l'onorevole Tecchio non desidera spiegazioni in proposito. (*Si ride*) In quanto ai fatti posteriori al trattato, e che possono e debbono aver portata una modificazione alla disposizione dell'articolo 1, io non ho spiegazioni a dare, posciachè la Camera intiera ne sa quanto il Ministero.

Gli atti dell'Austria rispetto all'annessione furono fatti di pubblica ragione. L'Austria ha protestato non già nel silenzio dei Gabinetti per mezzo di note o d'istruzioni segrete, ma con atto pubblico presentato alla Dieta di Francoforte, comunicato a tutte le potenze dell'Europa. La ricordata protesta fu il solo atto che sia giunto a mia cognizione; quindi, a questo proposito, io non posso dare all'onorevole Tecchio spiegazioni maggiori di quelle che egli potrebbe dare a me stesso. (*Si ride*)

L'onorevole interpellante chiedeva in qual modo venisse interpretato l'articolo 5, il quale stabiliva le frazioni del debito a carico del regno sardo. Egli ricordava come fosse necessario di usare molte cautele rispetto alle cose del debito, a cagione delle possibili irregolarità nelle operazioni del debito pubblico austriaco. Questo timore, o signori, non ha fondamento, giacchè noi non abbiamo a sopportare che una parte aliquota del debito del Monte lombardo.

Rispetto poi all'imprestito del 1854, noi non ne sopportiamo una porzione aliquota, ma una somma determinata, quella cioè di 50 milioni di fiorini. Quindi l'imprestito del 1854, sia esso di 500 milioni di fiorini, come era stato in prima decretato, oppure per effetto di operazioni di finanza sia stato portato a 600 milioni e più, a noi non deve importare. Ciò non aumenta in nulla il peso del carico nostro.

Altra più scabrosa questione muoveva l'onorevole Tecchio, quella cioè di sapere in qual modo l'attivo del Monte lombardo sarebbe stabilito.

Tale questione, o signori, è argomento al presente di negoziazioni tra i commissari delle alte parti contraenti, riuniti in Milano, e questa implica molte controversie legali assai ardue, che a dir vero noi non possiamo risolvere da noi soli, perchè siamo in una Commissione composta di sei rappresentanti, e non vi abbiamo che due voti. Mi parrebbe pertanto poco opportuno di ora discutere le ragioni di equità o legalità che si possano far valere per istabilire la base dell'accertamento dell'attivo e del passivo del Monte lombardo; mi basti

qui dichiarare che i nostri commissari faranno ogni loro possa per ottenere che la liquidazione si compia in ragione di equità e di giustizia.

Chiedeva poi l'onorevole deputato se il Governo austriaco avesse eseguito la disposizione dell'art. 9, rispetto alla restituzione dei depositi giudiziari.

Quanto a questo punto sono lieto di poter annunziare che questa condizione ha già ricevuto non solo un principio, ma quasi la totale sua esecuzione. Credo che i tre quarti, se non i quattro quinti dei depositi sono stati consegnati ai commissari che abbiamo mandato a Verona; ed è debito di giustizia il dichiarare che la restituzione fu fatta nel modo più regolare, e si è potuto constatare che i depositi erano nelle mani del Governo austriaco rimasti intatti.

Per ciò che concerne il compimento di questo articolo, non è sorta veruna difficoltà di principio, ma solo qualche difficoltà circa l'accertamento che non prevediamo possa sollevare contestazione di riguardo.

Passava poi l'onorevole Tecchio all'art. 13, e chiedeva se i *sujets lombards*, che continuano a far parte dell'esercito austriaco, conserveranno i diritti civili e politici.

A ciò io credo che la risposta sia semplice.

L'articolo stabilisce in modo positivo la riserva in loro favore di non essere inquietati nè nelle persone, nè nelle proprietà; quindi chi è rimasto al servizio dell'Austria non può da noi essere molestato se torna nel nostro Stato; non gli si può far ingiuria nè nella persona, nè nella proprietà, ma per il rimanente egli deve sottoporsi alla legge comune, quella cioè che fa perdere i diritti civili e politici a chi rimane al servizio di un'altra potenza.

Debbo dire però che a questo riguardo non si è mosso nè richiamo, nè lagnanza da nessun lato.

Passava poi l'onorevole interpellante all'articolo 17, e chiedeva qual valore da noi si attribuisse alla disposizione che richiama in vigore i trattati esistenti; egli ci chiedeva se con ciò si ponesse in vigore il trattato sull'estradiizione, e, dato il caso affermativo, se noi intendessimo applicare questo trattato secondo le norme seguite prima del 1859, cioè escludendo dai casi di estradiizione i delitti politici.

Io non esito a dire che tanto il Ministero passato come il presente, non altrimenti ammisero il ripristinamento in vigore dei trattati anteriori, se non colla riserva implicita, quantunque non espressa, della non applicazione del principio della estradiizione pei delitti politici. Infatti non era mestieri ai negoziatori l'esprimere a questo riguardo riserva alcuna, poichè la pratica di dieci anni aveva dimostrato che l'Austria stessa si era adattata a questa interpretazione; giacchè voi sapete che, quantunque il trattato di Milano del 1859 richiamasse in vigore quello del 1825, a cui faceva allusione l'onorevole deputato Tecchio, giammai venne da nessun ministro conceduta la restituzione dei delinquenti accusati di delitti politici. E siccome questo era un principio ammesso senza difficoltà da tutta l'Europa civile, non è stato reputato necessario l'introdurlo in modo speciale nel trattato; ma posso accertare l'onorevole preopinante che il Ministero non si dipartirà da quella massima.

Vengo in ultimo all'art. 22, e qui dirò francamente che l'onorevole deputato Tecchio mi pone in gravissima difficoltà.

Che l'Austria non abbia eseguito molto fedelmente questo articolo 22, non sarò io che lo contesterò, poichè mi porrei in contraddizione con me stesso, avendo a più riprese richiamato l'attenzione dell'Europa sul non eseguitamento di questo articolo. Io ho creduto mio dovere di protestare, per quanto

le circostanze lo consentivano, contro queste non esecuzioni o violazioni, che mi parevano del tutto flagranti.

In quanto al caso speciale sollevato dall'onorevole deputato Tecchio, io non l'ho abbastanza esaminato; io non mi sono circondato di sufficienti lumi per poter pronunciare un'opinione quasi estemporaneamente; non dirò che io interpreti come l'onorevole deputato Tecchio quest'articolo, e nemmeno non oserei asserire che quest'interpretazione sia erronea, dico però che vi sono state violazioni molto più evidenti dell'articolo 22, che quelle indicate dall'onorevole deputato Tecchio (*Segni di adesione*), e come i nostri richiami e le nostre proteste non hanno sortito un effetto corrispondente ai nostri desiderii, dubito assai, qualora anche io giunga a convincermi della bontà dell'argomento dell'onorevole Tecchio, che una nuova protesta possa essere molto efficace. Tuttavia, quando io possa avvalorare di validi argomenti legali l'interpretazione data al caso speciale dell'onorevole Tecchio, non mancherò al debito mio di richiamare, quand'anche dovessi farlo inutilmente, l'attenzione dell'Europa sulla non esecuzione dell'articolo 22 del trattato di Villafranca.

Spero che queste spiegazioni che ho avuto l'onore di dare alla Camera saranno ravvisate sufficienti, e spero eziandio che l'onorevole Tecchio non vorrà prolungare una discussione la quale ricorda dolorosi eventi, e che la Camera potrà passare prontamente alla votazione del trattato medesimo.

SUSANI. Domando perdono alla Camera se, nella circostanza d'una discussione nella quale predomina giustamente l'interesse politico, io mi sono permesso di chiedere la parola onde pregare il Ministero a fornirmi alcune notizie di fatto le quali, sebbene fuori dell'argomento politico, pure a diverse ragioni interessano una parte dello Stato e tutti i contribuenti.

La relazione che precede il progetto di legge, col quale si convalida il trattato in discorso, accenna alle molte difficoltà che i plenipotenziari riscontrarono nella materia da regolarsi rispetto alle strade ferrate esistenti in Lombardia. Accenna pure la relazione come, a preghiera dei rappresentanti di Francia, ci dovessimo acquietare alle proposizioni registrate nel secondo trattato.

Io, sapendo come attualmente pendano molte trattative, non chiederò al Ministero che abbia ad informare sui risultati che già fin qui s'ansi ottenuti e su quelli che, per il bene del paese, si spera di ottenere: su due punti solamente desidererei avere, se è possibile, uno schiarimento.

Per l'articolo 11 del trattato è convenuto che il Governo nazionale abbia ad accettare e riconoscere per buoni, con tutti i pesi ed i vantaggi inerenti, i tre contratti del 1856, 1857, 1858 stipulati colla società delle strade ferrate del regno lombardo-veneto, dell'Italia centrale, ecc., ecc.

Uno degli effetti di questi contratti si è di guarentire la costruzione in Lombardia di certe determinate linee di vie ferrate. Si è allarmata la suscettività di una nobile provincia per la voce diffusa, che possa essere esonerata la società dall'obbligo di costruire la linea Bergamo-Lecco, la quale a quest'ora avrebbe dovuto essere quasi compiuta.

Io non credo che sia in facoltà del Governo di esonerare la società da quest'obbligo: cionnullameno pregherei il signor ministro di favorirmi una categorica spiegazione su tale proposito. Questa è una domanda d'interesse locale.

L'altra, che interessa tutti i contribuenti, riguarda la garanzia dell'interesse, la quale è a carico di tutto lo Stato.

Nei contratti del 1856 e 1857 l'Austria guarentiva alla società delle strade ferrate lombardo-venete un *minimum* d'interesse del cinque per cento, e nel contratto stipulato nel 1858 venne estesa la stessa concessione a molte altre linee.

In quell'occasione quelle linee furono divise in gruppi, e per l'articolo 32 della convenzione 1858 fu stabilito far parte del gruppo secondo la rete lombardo-veneta già prima concessa, più la via ferrata Padova-Rovigo.

Io credo fuori di dubbio che, sebbene a quel tempo l'Austria stipulasse che la garanzia dell'interesse si estendesse cumulativamente a tutto quel gruppo, ora per l'articolo 8 e per ragioni di giustizia e di diritto internazionale non si possa lo Stato vincolare a garanzie di ciò che è fuori del suo potere.

Credo dunque che in questo senso abbia ad interpretarsi codesto articolo.

Desidererei di essere tranquillato in proposito dal signor ministro.

JACINI, ministro dei lavori pubblici. L'interpellanza del signor Susani si riferisce ad una questione che forma oggetto in questi giorni stessi di vivi negoziati fra il Governo e la compagnia concessionaria della strada ferrata; motivo per cui, se io fornissi ora molti schiarimenti, crederei di nuocere al risultato dei medesimi.

Quello per altro che posso dichiarare sin d'ora si è che il Governo intende d'interpretare nel modo più largo l'articolo 11 del secondo trattato di Zurigo e ha divisato di stabilire per le linee comprese nel territorio dello Stato un'amministrazione separata, affatto indipendente dal Consiglio d'amministrazione di Vienna e da qualunque ingerenza del Governo austriaco.

Questo si riferisce tanto all'amministrazione quanto alla garanzia dell'interesse.

Quanto alla linea di Bergamo-Lecco, dirò che non ha alcun fondamento la voce corsa che il Governo intenda di abbandonarla. Finora il Governo ha tentato bensì di aggiungere altre nuove alle linee già concesse, ma non ha mai pensato di abbandonare quelle già concesse, a cui favore stanno diritti già acquisiti.

Del resto io spero che prima del fine della Sessione mi troverò in grado di fornire alla Camera i risultati delle trattative che hanno luogo in questo momento colla compagnia lombarda.

TONELLO, relatore. L'onorevole Tecchio ha fatto rimprovero alla Commissione, per non aver riferito nella sua relazione gli schiarimenti che aveva ricevuto nel suo seno dal presidente del Consiglio.

Credo mio dovere di purgare con poche parole la Commissione di questo appunto.

Accintasi la medesima all'esame dei trattati di Zurigo, riconobbe che quelli erano la conseguenza dei preliminari di Villafranca, preliminari che vennero a troncare in gran parte le più care speranze d'Italia; e la Commissione fu lieta di avere l'assicurazione dell'onorevole presidente del Consiglio, che il Governo del Re era stato del tutto estraneo a questi preliminari, e che non era stato sottoscritto nel trattato di Zurigo nulla che potesse impedire l'ulteriore sviluppo della nazionalità italiana.

Conseguentemente, siccome i singoli commissari avevano avuto il mandato unanime dagli uffici di dare l'approvazione a questo trattato, così essa non poteva far meglio che proporre alla Camera di approvare i trattati in discussione.

Questi trattati confermano i voti legittimi di una nobilissima parte d'Italia; essi mettono in sodo l'unione di questa magna parte d'Italia al regno costituzionale subalpino; la Commissione quindi non esitava menomamente a proporvi, onorevoli deputati, che questi trattati venissero confermati.

La Commissione, è vero, non ha creduto di riferire tutti gli schiarimenti avuti dal presidente del Consiglio, inquantochè

essi non contenevano motivi per dare l'approvazione ai trattati, bensì riguardavano unicamente la esecuzione delle clausole dei trattati, la quale doveva rimanere del tutto estranea alla approvazione dei medesimi.

I commissari, avendo avuto la fiducia dei singoli uffici da cui ebbero il mandato, sebbene venissero incaricati di chiedere spiegazioni dal Ministero, credevano tuttavia che quella fiducia si estendesse ad accogliere le proposte loro fatte, senz'altro dovessero riferire ciò che avevano sentito dal presidente del Consiglio.

Oltre a ciò gli schiarimenti richiesti riguardavano specialmente quella parte del trattato, la cui esecuzione esige nuove trattative; queste trattative sono attualmente pendenti tra i commissari nostri, quelli di Francia e di Austria; ciò spiega naturalmente il sistema che venne sostenuto dalla Commissione, e svolge le ragioni per cui potevasi più o meno sperare buon esito da queste trattative.

La Commissione reputò che fosse meno conveniente di esporre queste ragioni alla Camera, ed è perciò che tralasciò dal riferire nella sua relazione le spiegazioni che ottenne dal presidente del Consiglio.

Del resto, qualora pure avesse creduto di indicare questi particolari nella sua relazione, non avrebbe potuto soddisfare alle esigenze dell'onorevole deputato Tecchio. Per altra parte però sentì lo stesso onorevole deputato le spiegazioni dalla bocca stessa del signor ministro, quindi la Commissione non ha altro da aggiungere.

MOSCA. La maggior parte degli oratori che mi hanno preceduto limiteranno sensibilmente il mio dire, poichè non mi resta che a chiedere schiarimenti sopra l'articolo ottavo del trattato.

In quest'articolo è stabilito in principio che il nuovo Governo della Lombardia succedeva nei diritti e negli obblighi risultanti dai contratti regolarmente stabiliti dall'amministrazione austriaca per oggetti d'interesse pubblico. Specialmente pel paese ceduto è una massima di diritto pubblico che è sempre stata osservata e che qualunque Governo retto e leale si affretterà mai sempre di conservare, poichè in fatto ogni nuovo Governo succede nei diritti e negli obblighi del Governo che lo ha preceduto.

Per altro la tassativa dimostrazione che venne fatta in quest'articolo riguardo a certi obblighi nascenti da contratto potrebbe far nascere il dubbio che restassero esclusi diritti ed obblighi estranei ad ogni rapporto di contratto. Vi sono dei diritti e degli obblighi infatti che il Governo austriaco aveva e che trasmise al Governo sardo indipendenti affatto da titoli contrattuali. Non accennerò che un esempio, quello della espropriazione, la cui liquidazione si trova ancora pendente.

Io non dubito che su questo particolare il Ministero potrà fare delle dichiarazioni così soddisfacenti, come hanno avuto la fortuna di ottenere tutti gli altri deputati che hanno chiesto schiarimenti in proposito, vale a dire che l'indicazione fatta in quest'articolo, che il Governo sardo assumeva questi diritti e questi obblighi, non esclude che altri rapporti abbiano ad essere, a termini di diritto, definiti secondo le regole internazionali, e secondo le regole particolari del diritto civile.

VEGEZZI, ministro per le finanze. L'articolo 8° del trattato ha dovuto prevenire la difficoltà che avrebbe potuto nascere facilmente, questa cioè se, ritenuti i principii generali di diritto pubblico interno dello Stato in cui si succedeva, il Governo del Re si dovesse ritenere come subentrato nelle obbligazioni che vincolavano il Governo cessante in forza di dis-

posizioni contrattuali che assegnassero diritti privati a qualche individuo per pretendere alcuna cosa o pagamento dal Governo.

Per andare all'incontro di queste dubbietà stipulossi quell'articolo 8°, in cui si disse che S. M. sarda succedeva ai diritti ed alle obbligazioni risultanti dai contratti regolarmente stipulati dall'amministrazione austriaca su oggetti d'interesse pubblico, concernenti specialmente il paese che si cedeva. Questa stipulazione non poteva nè punto nè poco misurare le conseguenze giuridiche che necessariamente nascevano dal subingresso di un nuovo Governo al Governo che veniva a cessare, e le altre obbligazioni quindi derivanti.

Ognuno sa che, per riconoscere le obbligazioni da cui rimane vincolato un Governo succedente ad altro che cessa, due sono le cose a cui si debbe guardare.

In primo, le convenzioni politiche dei trattati; in secondo luogo, lo stato di fatto e lo stato della legislazione, particolarmente di diritto pubblico, in cui si trova il paese nel quale subentra al Governo che cessa il Governo nuovo: queste due norme sono di guida assai facile per determinare le obbligazioni in cui il nuovo Governo subentrò; nè pare che fosse necessario il farne una speciale designazione, la quale, dove avesse dovuto abbracciare tutte le obbligazioni nominativamente che dal subingresso del nuovo Governo nazionale al Governo straniero venivano a cadere sopra di quello, sarebbe andata soverchiamente per le lunghe, e sarebbe pur sempre stata inutile, perocchè i precedenti del diritto pubblico interno e del diritto pubblico europeo davano già sufficiente norma per la risoluzione di simili quistioni.

Quindi, ben lungi dall'aver un carattere tassativo, l'articolo 8° del trattato ha meglio un carattere esplicativo ed estensivo, avendo lo scopo di portare sopra il Governo nazionale che subentrò quelle obbligazioni che, per dipendere da speciali contrattazioni, si sarebbe potuto mettere in dubbio se realmente si dovessero ritenere come ricadute sopra di esso. Del resto il Ministero non ha intenzione di dilungarsi dai sopraccennati principii, che determinano le obbligazioni venute in tal modo a carico del Governo, voglio dire dalle stipulazioni del trattato e dalle giuridiche conseguenze dello stato di fatto, di legislazione, di diritto pubblico interno delle contrade annesse allo Stato, la cui efficacia non potrebbe disconoscere, poichè, quasi nella totalità, sono ancora in Lombardia nel grado e nella dignità di legge. Come di vero si potrebbe contendere mai che disposizioni di legge, perchè date dal Governo austriaco, possano produrre l'obbligazione a carico del Governo subentrato anche oggigiorno, se precetti legislativi della stessa autorità governano al giorno d'oggi ancora, e stabiliscono vincoli tra privati e privati?

Venendo poi sulla specialità dell'espropriazione forzata, io mi permetto di avvertire che le convenzioni sono o volontarie, o talvolta forzate.

L'espropriazione forzata, quantunque operata per mano della autorità pubblica, ed in alcuni casi per mano della autorità giudiziaria, è pur sempre una convenzione, e il corrispettivo che vi deve dare è un corrispettivo di vera convenzione, quantunque forzata. Quindi, quando mancasse pure un altro sussidio per tutela degli aventi diritto da spropriazione, potrebbe forse anche giovare l'art. 8 del trattato, a cui, secondo le più comuni norme di giustizia, si potrebbe con certo fondamento dare quella interpretazione che desidera l'onorevole deputato Mosca.

PRESIDENTE. Il deputato Moretti ha facoltà di parlare.

MORETTI. Farò una breve osservazione sopra una circostanza del trattato di pace che riflette gli interessi dei credi-

tori, che sono in Lombardia, del prestito austriaco, così detto nazionale del 1854, e sul quale mi permetterò di fermare l'attenzione del Ministero per quei provvedimenti che forse sarebbero del caso.

Giusta l'articolo 5 del trattato di pace tra la Sardegna, la Francia e l'Austria, il Governo del Re assume una porzione del prestito austriaco del 1854, che venne fissata in 40 milioni di fiorini.

Ma questa parte del prestito la Sardegna non la prese a proprio carico, ma venne pagata in contanti all'Austria dalla Francia, e a questa poi rimborsata dal nostro Governo.

Per conseguenza tutto il prestito, così detto nazionale, del 1854, rimane a carico dell'Austria, compresa anche la parte che venne particolarmente imposta alla Lombardia.

Quindi avviene che i comuni della Lombardia e gli altri corpi morali, quali sono i luoghi pii, fondazioni, istituti pii, chiese, ecc., che hanno dovuto per forza concorrere al prestito, il quale impropriamente veniva chiamato *volontario*, si trovano ora posti in una posizione imbarazzante; non sono più creditori verso il loro proprio Stato, ma bensì dell'Austria, la quale, fortunatamente del resto, non ha più nulla da fare con loro, e a cui per conseguenza non possono certamente rivolgersi.

Io sono ben lontano dal muovere opposizione qualsiasi al Governo per la disposizione del trattato, perchè so benissimo che si è fatto quanto era in suo potere per avere le migliori condizioni possibili; ma non posso non cogliere l'occasione in cui il trattato ci è sottoposto, per richiamare l'attenzione del Governo sull'emergenza ora accennata.

Non parlo dei privati detentori di cartelle di quel prestito; i loro titoli sono *al portatore* e possono a piacimento disfarsene; parlo dei corpi morali tutelati, i cui titoli sono intestati nominalmente e inalienabili. Molte di queste amministrazioni mancano ancora del titolo definitivo del prestito, e non hanno che semplici ricevute emesse dagli uffici finanziari esistenti in Lombardia. Io prego quindi il Ministero a voler fare tutte le pratiche opportune onde i diritti di tutti i lombardi creditori verso l'Austria per effetto del prestito del 1854, e principalmente dei corpi morali, siano regolarizzati e debitamente assicurati.

MINISTRO PER LE FINANZE. Il rilievo fatto dall'egregio preopinante giunse al Ministero già prima d'oggi e fu l'oggetto di seria considerazione, perchè è realmente notevole il numero degli istituti e degli enti morali i quali hanno attività impiegate in questo prestito. Esaminata la cosa, ed anche dietro consiglio preso dalle amministrazioni lombarde, parve al Ministero che il miglior partito era quello di consigliare a queste corporazioni di mettersi in grado di poter alienare questi loro titoli, onde convertire poi i loro capitali in impieghi sopra il debito pubblico dello Stato; e si avviano già le pratiche in questo senso, come quello che era forse il migliore di tutti, onde ridurre appunto le attività così spettanti a questi corpi in quella condizione di coloro che hanno titoli al portatore e che, come opportunamente accennava l'onorevole preopinante, sono titoli di cui rimane libera la disponibilità; ma, siccome i titoli sono intestati ad enti che non hanno la libera disponibilità, è parso che il miglior modo e il più facile era quello di alienarli, tanto più che in questo modo non venivano a formar oggetto di trattative internazionali, in cui il riuscire è più lungo e non così facile come nel disimpegno per via di mezzi che dipendono solo dalla volontà degli enti medesimi e dalle autorità da cui gli enti stessi gerarchicamente dipendono, circa il comprare od alienare cose di loro spettanza.

Le pratiche quindi sono avviate in questo senso, cioè per l'alienazione dei titoli e la conversione dei capitali in titoli del debito pubblico dello Stato.

PRESIDENTE. Metterò ai voti la chiusura della discussione generale, se nessuno domanda la parola.

(La Camera delibera la chiusura.)

Darò lettura dell'articolo unico:

« Il Governo del Re è autorizzato a dar piena ed intiera esecuzione al trattato concluso tra la Sardegna e la Francia, ed a quello concluso tra la Sardegna, l'Austria e la Francia, sottoscritti ambidue a Zurigo addì 10 del mese di novembre, l'anno del Signore mille ottocento cinquantanove, le ratificazioni dei quali vennero colà scambiate il 24 dello stesso mese. »

(La Camera approva.)

Ora si passerà allo squittinio segreto.

Risultato della votazione:

Presenti	235
Votanti	231
Maggioranza	118
Voti favorevoli	215
Contrari	16

Si astennero i deputati Giustiniani, Sartorelli, Panattoni, Tecchio.

(La Camera approva.)

PRESENTAZIONE D'UNA RELAZIONE DEL DEPUTATO DI RORÀ SUL TRATTATO CONCHIUSO TRA LA SARDEGNA E LA FRANCIA PER LA RIUNIONE DELLA SAVOIA E DELLA CONTEA DI NIZZA ALLA FRANCIA, E INCIDENTE PER LA DOMANDA DI CARTE TOPOGRAFICHE.

PRESIDENTE. Do ora la parola al deputato Rorà per presentare una relazione.

DI RORÀ, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione incaricata di esaminare la legge sul trattato concluso tra la Sardegna e la Francia per la riunione della Savoia e della contea di Nizza alla Francia, in data 24 marzo scorso. (V. vol. *Documenti*)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Interrogo ora la Camera quando intenda di aprire la discussione sopra questo progetto di legge.

Nessuno ignora essere necessario che il medesimo sia presto discusso, poichè, come è noto, molti interessi si trovano compromessi dal presentestato di cose, e giungono continuamente, soprattutto dalla Savoia, molte domande alla Presidenza per sapere quando si farà questa discussione.

Io spero che la relazione testè presentata potrà essere distribuita non più tardi di domani, e quindi proporrei che la discussione avesse luogo giovedì, o venerdì.

Il deputato Biancheri ha facoltà di parlare.

BIANCHERI. Il progetto di legge, sul quale venne ora presentata la relazione, reca con sè sostanzialmente una variazione di territorio, ed un'alterazione nei confini che finora esistettero fra la Francia ed il Piemonte.

Affinchè la Camera possa a tal uopo recar un giudizio con perfetta cognizione di causa, è sia in istato di vedere se il Ministero ha mantenuto quella clausola inscritta nel trattato, in forza della quale il Governo del Re deve serbare un confine

tale che lasci una linea di difesa valida, atta a coprire il paese, pare a me indispensabile che si presenti alla Camera un abbozzo, uno schizzo, direi così, dei mutamenti di territorio che saranno conseguenza di questo trattato. Non desidero già una carta topografica estesa, la quale richiederebbe assai tempo ed una grave spesa, ma bramerei che o la Presidenza o la Commissione volessero darsi pensiero di far compilare un piccolo abbozzo di quelle striscie di territorio che verranno ad essere cedute, in guisa che la Camera possa scorgere se veramente la linea che rimarrà al Piemonte sarà tale da formare per noi bastevole linea di difesa, e se le alterazioni di territorio saranno fatte secondo lo spirito del trattato medesimo.

Perciò farei istanza affinché alla relazione venisse unita una carta ristretta la quale potesse far conoscere alla Camera le condizioni topografiche dei luoghi sui quali cadrà la discussione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Dall'esposizione del Ministero e dalla relazione apparisce in modo evidente quali sono i punti definiti. Rimangono ancora a dibattersi alcune questioni secondarie, le quali economicamente non possono avere una grande importanza, ma l'hanno bensì dal lato militare.

Non credo che possa giovar molto il conoscere in modo preciso su di che versano queste differenze secondarie; anzi il dichiararlo potrebbe forse tornar nocivo.

Il Ministero, nel corso del dibattimento, non avrà alcuna difficoltà, se la Camera lo stimerà, di far conoscere i punti già stabiliti; perciò la pubblicazione d'una carta speciale non mi pare essere necessaria.

Prego la Camera di volere por mente come sia di alta importanza il non ritardare soverchiamente la discussione del trattato. Nessuno ignora che le popolazioni, a cui esso si riferisce, si trovano in condizioni eccezionali dolorosissime, che in esse una certa agitazione si va manifestando, di guisa che ogni dilazione aggraverebbe ancora questa condizione di cose.

D'altra parte, quando verrà in campo tal discussione, se l'onorevole deputato Biancheri non troverà soddisfacenti le spiegazioni che il Ministero e la Commissione saranno per dare, egli potrà promuovere un voto sospensivo, se non negativo; ed in allora si potranno dibattere le ragioni per cui si abbia il trattato a respingere od a sospendere: ma intanto lo pregherei a non insistere nella sua domanda e ad acconsentire che la discussione sia fissata a giovedì, come proponeva l'onorevole presidente.

BIANCHERI. Non fu per certo mio intendimento di fare proposta tale per cui potesse venir ritardata la discussione a cui si è accennato. Poiché il trattato è un fatto, amo meglio ch'esso sia discusso al più presto. Io volevo solo che si potesse dare un voto con cognizione di causa la più perfetta possibile.

Se la Camera conoscesse le località, come le conosco io, e come probabilmente le conosce il signor presidente del Consiglio, è certo che, agitandosi la questione dei confini, ognuno potrebbe farsi giudice se veramente lo spirito del trattato venne mantenuto secondochè la linea che verrà serbata al Piemonte sarà o no di valida difesa allo Stato. Ma, poiché non credo che in questo Consesso vi sieno molte persone le quali conoscano quei luoghi, pare a me impossibile che un giudizio coscienzioso si possa emettere, senza che si abbia sott'occhio uno schizzo, un abbozzo di quelle località, onde si possa vedere se realmente la linea (tracciata anche all'ingrosso nella relazione del Ministero) che ci resterà, sarà tale da soddisfare ai legittimi desiderii del paese.

Io non domando una carta la quale richieda una gran perdita di tempo, che sviluppi le località in tutti i minuti particolari; desidererei solo un piccolo schizzo, il quale dapprima facesse conoscere il confine sì e come è attualmente, in secondo luogo quale sarebbe dopo il trattato. E tal cosa, a parer mio, forse in poche ore potrebbe essere fatta; e così nulla osterebbe che il trattato venisse discusso giovedì o venerdì.

Se non sarò appagato di quei punti di confine che sono tracciati nella relazione, farò delle proposte le quali saranno la conseguenza delle mie convinzioni, della mia coscienza; ed allora le mie parole saranno convalidate dalla cognizione particolare, che la Camera potrà avere, delle località.

Per le ragioni testè esposte, io pregherei il signor presidente del Consiglio di non opporsi alla mia domanda.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha facoltà di parlare.

MICHELINI G. B. Io sono convinto quant'altri mai, quanto possa esserlo il presidente del Consiglio, della necessità di por fine a questa dolorosa vertenza. Non è quindi mio intendimento di protrarne la definizione appoggiando la proposta dell'onorevole Biancheri.

Tuttavia avrei desiderato che il trattato non fosse venuto in discussione in questo recinto prima che i commissari nominati dal nostro Governo e da quello di Francia per istabilire i confini fra i due Stati avessero ultimato il loro lavoro, affinché ognuno di noi sapesse quale sarà l'effetto del voto che sta per dare.

Se esatte, come esattissime credo le informazioni che ho sullo stato attuale delle trattative, continuerebbero bensì ad appartenerci la valle superiore della Roia e quella parte della valle inferiore che attualmente non fa parte del circondario di Nizza, ma pur troppo le parti medie delle valli di Roia e della Beola apparterebbero alla Francia, il territorio della quale interseccherebbe tutta la larghezza della valle di Roia.

Se ciò avvenisse, nascerebbero tre gravissimi inconvenienti. Primieramente sarebbe compromessa grandemente la difesa del nostro Stato. In secondo luogo, per recarci a Ventimiglia, Dolceacqua e altri paesi posti in quelle vicinanze, dovremmo, per così dire, prendere ad prestito il territorio francese, laddove, se fosse nostra tutta la valle di Roia, sarebbe facile il continuare dalla Giandola in giù la strada lungo quella valle, esistendone già i progetti tanto per istrada ferrata, quanto per istrada ordinaria. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Osservo all'onorevole Michelini che entra nella discussione del trattato, che non è all'ordine del giorno.

MICHELINI G. B. Non ho che pochissime parole a soggiungere.

Il terzo ed ultimo inconveniente sarebbe che le popolazioni di Ventimiglia, benchè siano molto affezionate al nuovo Stato italiano, come lo hanno solennemente dichiarato non è guari, non avendo più nessuna comunicazione col nostro Stato, ma unicamente colla vicina Francia, sarebbero costrette dai loro interessi economici a desiderare di essere alla Francia annesse.

Ma io non voglio dare maggiore svolgimento a queste considerazioni, di cui ognuno di voi sente la gravità. Ho voluto solamente accennarle per dimostrare la necessità che la Camera possa seguire sopra una carta geografica i confini che avrà il nuovo Stato verso Francia. Appoggio quindi la proposta Biancheri e domando che sulla carta da esso richiesta siano designati come certi i limiti che già sono tali, e come dubbi quelli sui quali i commissari delle due nazioni non sono ancora d'accordo.

Questa cosa io la domando unicamente collo scopo che la

Camera sia illuminata e possa giudicare con cognizione di causa, e non coll'intento di fare opposizione al Governo, la qual cosa è per ora lungi dal mio pensiero.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io devo fare le parti del deputato di Ventimiglia, e siccome pochi giorni sono ho ricevuto una memoria dell'amministrazione del Consiglio di quella città votata all'unanimità, colla quale essa significava il suo desiderio vivissimo, ardentissimo di rimanere unita all'Italia, io credo di protestare contro la supposizione che, perchè questo comune si troverebbe diviso dalle altre parti del regno, avesse a mutare sentimenti. Tanto più (ciò che forse l'onorevole Michelini non avvertiva) che le comunicazioni per mezzo della Roia tra Ventimiglia e le altre parti dello Stato non esistono.

L'onorevole deputato Biancheri potrà dirci che la strada che da Tenda scende alla Roia cessa di correre lungo quel fiume...

BIANCHERI. Domando la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ...poggia a destra e passa due colli prima di giungere a Nizza, e che coloro i quali abitano Ventimiglia, per rendersi in Piemonte, scelgono ordinariamente, ed hanno in ciò gran risparmio di tempo e di denaro, di passare o per Oneglia o per Nizza. Quindi, qualunque possa essere il definitivo stabilimento del confine nella valle della Roia, le comunicazioni fra Ventimiglia ed il resto del regno non saranno nè facilitate, nè rese più difficili.

Io ripeto che credo che l'indicare fin d'ora i punti stabiliti e quelli ancora in contestazione possa essere di nocumento. Il Ministero nella discussione non dissenterà di fornire le indicazioni necessarie acciò il dibattimento anche dall'alto militare possa aver luogo nel modo più ampio e più preciso; ma il fare conoscere quali divergenze esistano ancora, ripeto, lo crederai nocivo.

Il trattato che voi siete, o signori, chiamati a discutere versa sopra argomenti ben più gravi, e tocca a questioni ben più dolorose che quella di alcuni pochi chilometri di una vallata alpina.

Io credo che se le considerazioni che il Ministero sarà per esporvi vi dimostreranno la necessità di addivenire alla sanzione di questo atto, il vostro voto non potrà dipendere nè da qualche chilometro quadrato di più o di meno; perciò, o signori, io ripeto, io debbo oppormi alla domanda dell'onorevole Michelini.

VALERIO. Io domando licenza alla Camera di appoggiare la proposta del deputato Biancheri, a malgrado della dichiarazione sui cui insiste l'onorevole presidente del Consiglio.

Io vi prego di notare che, aderendo al desiderio espresso dal deputato di Ventimiglia, non si riuscirà a far perdere tanto tempo alla Camera per cui sia d'uopo di rimandare la discussione del trattato forse più in là di venerdì, perchè non occorre di fare questa carta, ma soltanto di farne il tiraggio.

Ed allo scopo di aderire alle giuste riserve dichiarate nell'ultima parte del discorso del signor presidente dei ministri, io proporrei di scartare dalla proposta del deputato di Ventimiglia la domanda che sopra questa carta vengano segnati i confini certi o quelli incerti, limitandola a chiedere solo che venga sottoposto alla Camera uno stralcio di carta geografica che contenga chiaramente segnate quelle località nelle quali questi confini dovranno stabilirsi; offerendo così a tutti i deputati il mezzo di poter portare giudizio sopra cose le quali moltissimi dei nostri colleghi, particolarmente quelli venuti dalle nuove provincie, non possono assolutamente conoscere.

Io non voglio insistere sopra l'importanza di giudicare con qualche conoscenza, con qualche scienza personale le questioni gravissime che vi verranno sottoposte. Signori, io non faccio questione di chilometri quadrati, di chilometri di lunghezza, io parlo essenzialmente dei confini che saranno stabiliti al nostro paese rispetto ad una potenza che ora ci è amica, ma che non sappiamo nei destini del futuro come possa avvenire che sia rispetto a noi. Non intendo far qui per nulla una questione politica; vorrei solo che la Camera e l'onorevole signor presidente del Consiglio dei ministri comprendessero che coll'accettare questa domanda non inducasi per nulla, nè perdita di tempo, nè spesa grave, e si procaccierà pel contrario ai deputati, che avranno sott'occhio rappresentate le località, il mezzo di poter giudicare di scienza propria delle cose che verranno dette nella grave discussione che ci viene sottoposta.

DI CAVOUR, presidente del Consiglio. Perdoni, non ho capito bene la sua proposta. Ella non chiede che la linea sia tracciata?

VALERIO. No; vorrei solamente una carta di quei siti, nei quali certamente verrà a cadere la linea. Esiste una carta dello stato maggiore in scala, credo, di un duecento cinquanta millesimi; di questa carta si faccia uno stralcio che contenga l'indicazione di quelle località, e specialmente delle creste dei monti, dell'andamento dei corsi d'acqua e dei paesi che stanno dove nelle varie ipotesi è presumibile che sia per cadere la linea dei confini, e questo stralcio si distribuisca ai deputati.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Si tratta dunque soltanto di fare una piccola carta, nella quale siano tracciate le linee principali dei fiumi, delle catene dei monti, i laghi, i punti insomma sui quali può cadere la linea? In tal caso io non muovo veruna difficoltà.

PRESIDENTE. Pregherei l'onorevole presidente del Consiglio di dichiarare se questa carta sarà preparata per cura del Governo.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Sì, sì, il Governo s'incarica di farla allestire; si daranno istruzioni in proposito allo stato maggiore; sarà, s'intende, una carta che darà indicazioni per sommi capi.

PRESIDENTE. Il deputato Biancheri ha facoltà di parlare.

BIANCHERI. Debbo prima di tutto ringraziare l'onorevole signor presidente del Consiglio d'aver egli voluto assumere la difesa della città di Ventimiglia contro le parole che l'onorevole Michelini, nel pronunziarle, per certo non aveva bastantemente meditate.

La città di Ventimiglia è certamente italiana, e l'ha dimostrato recentemente, chè, malgrado molti intrighi che colà si sono fatti, tuttavia i corpi morali si sono dimostrati teneri della causa nazionale, si sono aperte sottoscrizioni, e tutti i capi di casa hanno sporto indirizzi al Re, manifestando il loro vivissimo desiderio di far parte della comune famiglia e di rimanere uniti alla monarchia di Savoia.

Ciò premesso, io ammetto che l'onorevole presidente del Consiglio disse il vero quando osservò che comunicazione diretta non esiste tra l'alta valle della Roia e Ventimiglia; questo da lunga pezza si desidera; per ora è ancora nei domini del desiderio.

La cosa però è molto diversa quando si osserva che due nazioni, come la Francia ed il Piemonte, verrebbero a segnare certi confini. Le comunicazioni non sarebbero interrotte, ma quelle esistenti da molti secoli verrebbero a sparire; due località dell'alta valle della Roia, come Tenda e Briga, sarebbero separate da altri paesi della valle stessa, che non hanno altra comunicazione.

Qui, o signori, non trattasi solo di un chilometro quadrato di terra che possa meritare l'attenzione della Camera sì o no; ma trattasi della difesa dello Stato, trattasi di vedere se l'articolo 3 del trattato fu sì o no osservato; trattasi di un diritto importantissimo, al quale non dubito che la Camera vorrà portare tutta la sua attenzione e meditarne tutte le conseguenze.

Ora che l'onorevole presidente del Consiglio ci dice che questa carta sarà fatta in un modo sommario, mi tengo pago e spero che il trattato potrà venire quanto prima in discussione.

ASPRONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASPRONI. Io chiederei che la discussione del trattato si differisse fino a lunedì.

Voci diverse. No! no!

ASPRONI. Io credo che questa dilazione sia di somma importanza, acciocchè si abbia tempo di avvertire gli assenti che devono sentire l'obbligo d'intervenire per dare o negare il loro voto. Niuno dei rappresentanti della nazione deve sottrarsi a questa grande responsabilità anche in faccia alla storia.

E mi pare che la domanda sia bastantemente limitata quando si tratta della questione più rilevante e grave fra quante in tempi diversi siano state discusse in questo Parlamento.

Conviene riflettervi seriamente, ed è d'uopo che si prenda questa deliberazione non con precipitanza, bensì con maturo esame e assennatamente.

REPLAT. Au nom de la Savoie qui souffre, je prie la Chambre de vouloir bien fixer le jour de la délibération du traité à l'époque la plus rapprochée. Depuis un mois la Savoie a fait hautement connaître sa volonté par le plébiscite des 22 et 23 avril. Elle est dès lors dans un état transitoire vraiment déplorable.

La Savoie est à peu près sans administration, et une partie de mon pays est sans force publique. A Annecy, par exemple, où nous avons une population de trois mille ouvriers, nous n'avons pour toute force armée que quelques agents de police et deux ou trois carabiniers. La garde nationale est dissoute, l'administration est presque nulle, et je dirai même que la justice est à peine rendue, parce qu'on hésite devant l'application des nouveaux Codes.

Je demande donc que le jour le plus rapproché soit fixé pour la discussion du traité. En agissant ainsi, la Chambre fera acte de bonne volonté à l'égard de la Savoie, et mon pays en sera reconnaissant envers le Parlement italien.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Dopo quello che ho poc'anzi esposto, è inutile di aggiungere altre parole: nessuno pone in dubbio essere desiderio delle provincie in

discorso, e credo di tutto lo Stato, che questa questione dolorosissima venga al più presto dibattuta.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intende che la discussione del trattato in questione sia posta all'ordine del giorno di venerdì.

(La Camera assente.)

VOTAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER MAGGIORE SPESA SUL BILANCIO 1859 DELLA MARINERIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge portante approvazione di maggiore spesa sul bilancio 1859 del Ministero della marineria per noleggi, trasporti, indennità diverse.

« *Articolo unico.* È autorizzata la maggiore spesa di lire 9,400 alla categoria n° 46, *Noleggi, trasporti, indennità diverse*, inscritta sul bilancio della marina per l'anno 1859.»

La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando la parola, si passerà alla votazione dell'articolo.

Lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

Si passerà allo scrutinio segreto.

(Segue lo scrutinio.)

Non essendovi un numero di voti sufficiente per la validità della votazione, questa sarà rimandata a domani.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per domani:

1° Votazione del progetto di legge per maggiore spesa sul bilancio 1859 della marina;

2° Verificazione di poteri;

3° Maggiore spesa sul bilancio 1860 del Ministero della pubblica istruzione per riparazioni al fabbricato dell'università di Cagliari;

4° Spesa straordinaria sui bilanci 1859 e 1860 del Ministero dell'interno per la mobilitazione della guardia nazionale;

5° Convenzione per la permuta del palazzo demaniale *Il Marino* con quello municipale *Il Broletto*, nella città di Milano;

6° Nomina dei commissari per sorvegliare la Cassa de' depositi e prestiti;

7° Nomina dei commissari per sorvegliare l'Amministrazione del debito pubblico.